REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1981

recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 196/81 [2], in particolare l'articolo 97,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 196/81, in particolare l'articolo 121,

visto il parere della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che è opportuno modificare l'allegato 1 di detto regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto della designazione di una nuova autorità competente ;

considerando che è opportuno modificare l'allegato 4 dello stesso regolamento per tener conto delle modifiche di denominazione adottate nel designare gli organismi di collegamento ;

considerando che è opportuno modificare l'allegato 5 dello stesso regolamento per tener conto degli accordi conclusi tra Stati membri sul rimborso o la rinuncia al rimborso di alcune prestazioni o di alcune spese ;

considerando, infine, che è opportuno modificare l'allegato 8 dello stesso regolamento per precisare alcune modalità d'applicazione in materia di pagamento delle prestazioni familiari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

Il testo relativo alla lettera G. Italia è sostituito dal testo seguente :

« G. ITALIA : 1. Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Roma

2. Ministro della Sanità, Roma »

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 24 del 28. 1. 1981, pag. 3.
(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

Articolo 2

L'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1. Alla lettera A. Belgio, paragrafo 7, nella colonna di destra, la denominazione « Ministère de la prévoyance sociale » (Ministero della previdenza sociale) è sostituita da « Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés » (Ufficio nazionale per gli assegni familiari relativi ai lavoratori subordinati) e la denominazione « Ministerie van Sociale Voorzorg » (Ministero della previdenza sociale) è sostituita da « Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers » (Ufficio nazionale per gli assegni familiari relativi ai lavoratori subordinati).

2. Alla lettera G. Italia :

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. **Malattia (compresa la tubercolosi), maternità :**

a) prestazioni in natura :	Ministero della Sanità, Roma
b) prestazioni in danaro :	Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma »

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. **Infortuni sul lavoro e malattie professionali :**

a) prestazioni in natura :	Ministero della Sanità, Roma
b) protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico legali, esami ed attestati ad essi inerenti nonché prestazioni in danaro :	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma »

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. **Invalidità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione, assegni familiari :**	Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma »

3. Alla lettera H. Lussemburgo, parte I, paragrafo 4, disoccupazione, nella colonna di destra, la denominazione « Office national du travail » (Ufficio nazionale del lavoro) è sostituita da « Administration de l'emploi » (Amministrazione dell'occupazione).

Articolo 3

L'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1. Al punto 11. Danimarca-Francia, la parola « nulla » è sostituita dal seguente testo :

« L'accordo del 10 luglio 1980 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni corrisposte ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari (articolo 36, paragrafo 3, del regolamento) ».

2. Al punto 13. Danimarca-Irlanda, le parole « senza oggetto » sono sostituite dal seguente testo :

« Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell'11 febbraio 1981, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali e delle prestazioni di disoccupazione nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, articolo 70, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento) ».

3. Al punto 26. Francia-Irlanda, le parole « senza oggetto » sono sostituite dal seguente testo :

« Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali e delle prestazioni di disoccupazione nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, articolo 70, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento) ».

4. Al punto 30. Francia-Regno Unito, il testo relativo alla lettera b) è sostituito dal seguente :

« b) lo scambio di lettere del 25 settembre 1980 e del 27 gennaio 1981 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinuncia fino ad una data indeterminata al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione degli articoli 28, 28 bis e 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento) ».

Articolo 4

L'allegato 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1. Alla lettera a), nella colonna di destra è aggiunto il seguente trattino :

« — tra la Repubblica federale di Germania e la Grecia ».

2. Alla lettera b), nella colonna di destra, dopo il primo trattino, è aggiunto il seguente trattino :

« — tra i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania, la Danimarca, la Francia e il Lussemburgo ».

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.

L'articolo 2, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° marzo 1976.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° aprile 1973.

L'articolo 4, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1981.

Per la Commissione

Ivor RICHARD

Membro della Commissione